

[www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)
**DICHIARAZIONE PER DETRAZIONI D'IMPOSTA**

(art. 23 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 così come modificato dall'art. 1, comma 221, della legge 244/2007)

Codice meccanografico ..... Cod. Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

 Il/La sottoscritto/a .....  
Cognome, Nome

 nato/a il ..... nel Comune di .....  
o Stato estero Prov.

tel. .... e.mail .....

 Residente in ..... nel Comune di .....  
Via/Piazza N° CAP Prov.

 Coniugato/a  NO  SI *E' necessario indicare i dati del coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non fiscalmente a carico.*

Cognome e Nome del <b>CONIUGE</b> vivente	Codice Fiscale	Data di nascita	Comune o Stato Estero di nascita
.....	.....	.....	.....

**DICHIARA**
**DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA DI CUI ALL'ART. 12 DEL TUIR**

(è indispensabile l'indicazione del codice fiscale)

di aver diritto dal mese di ..... al mese di ..... alla detrazione per:

 **CONIUGE A CARICO** non legalmente ed effettivamente separato; *(Vedi note p.to 1.1)*
 **PRIMO FIGLIO** in mancanza del coniuge *(di età pari o superiore a 21 anni che non beneficia dell'assegno unico e universale). (Vedi note p.to 1.3)*

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Data di nascita	Comune o Stato Estero di nascita
.....	.....	.....	.....

L'omessa o non corretta indicazione comporta la mancata applicazione della detrazione.
 di aver diritto dal mese di ..... al mese di ..... alla detrazione per:

**n. .... FIGLI A CARICO nella misura del**  50 %  100 % *(Vedi note p.to 1.2 aggiornato art.10 c. 4 D.Lgs 230/2021)*  
*di età pari o superiore a 21 anni che non beneficiano dell'assegno unico* barrare l'ipotesi che ricorre

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Data di nascita	Comune o Stato Estero di nascita
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

L'omessa o non corretta indicazione comporta la mancata applicazione della detrazione.
 di aver diritto dal mese di ..... al mese di ..... alla detrazione per:

**ALTRI FAMILIARI A CARICO nella misura del** ..... %: *(Vedi note p.to 1.4)*

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Data di nascita	Comune o Stato Estero di nascita
.....	.....	.....	.....

L'omessa o non corretta indicazione comporta la mancata applicazione della detrazione.
**DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE ART. 13, COMMA 3 DEL TUIR**
*(Vedi note p.to 2.1)*
 **di rinunciare all'applicazione** sulla pensione del beneficio fiscale della detrazione d'imposta per redditi da PENSIONE.

 **di richiedere, avendone diritto, l'applicazione** del beneficio fiscale della detrazione per redditi da PENSIONE.  
*(perché titolare di reddito complessivo non superiore ad euro 50.000)*
**SI IMPEGNA**
**a presentare nuova dichiarazione aggiornata in caso di intervenute modifiche rispetto all'attuale situazione familiare sollevando fin d'ora la Cassa Forense da ogni responsabilità in merito.**
**Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia** (Artt. 75 e 76 del Testo unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000).

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma del dichiarante .....

## **AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI**

L'applicazione delle detrazioni è condizionata alla corretta compilazione del presente modulo, nello specifico la mancata comunicazione del codice fiscale dei familiari a carico non darà luogo al riconoscimento della relativa detrazione.

### **1 DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA di cui all'art. 12 del TUIR (D.P.R. 917/1986 e successive modifiche)**

*E' fiscalmente a carico il soggetto che possiede un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.*

#### **1.1 CONIUGE A CARICO (i dati del coniuge vanno indicati anche se non fiscalmente a carico)**

La detrazione spetta, purché il reddito complessivo annuo non superi € 80.000,00, per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

I dati del coniuge vanno sempre indicati, anche nel caso in cui non venga richiesta l'applicazione della detrazione.

#### **1.2 FIGLI A CARICO (è indispensabile l'indicazione di ciascun codice fiscale).**

La detrazione spetta per i **figli a carico di età pari o superiore a 21 anni** (non inabili) che non beneficiano dell'assegno unico e universale (D.Lgs. n. 230/2016 recante attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46) che non possiedano redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. **Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro** (Art. 1 c. 252 L. 205/2017).

La detrazione per figli a carico spetta se il reddito complessivo annuo non supera € 95.000,00. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, il limite di € 95.000,00 viene aumentato di € 15.000,00 per ogni figlio successivo al primo.

Il richiedente dovrà indicare il numero dei figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni e la misura percentuale di cui potrà fruire secondo i seguenti criteri:

- in caso di coniuge fiscalmente a carico del richiedente, la detrazione per figli compete a quest'ultimo al 100%;
- se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero può, previo accordo tra gli stessi, essere riconosciuta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato;
- in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al 100% al genitore affidatario;
- nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori;
- ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

*Si informa che, nel caso non venisse indicata la percentuale di spettanza, in assenza della detrazione per coniuge a carico, quella per figli a carico verrà riconosciuta nella misura del 50%.*

**1.3 Se l'altro genitore manca** o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi o affidati, affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.

**1.4 La detrazione per altri familiari a carico** spetta, purché il reddito complessivo annuo non superi € 80.000,00, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del Codice Civile che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione deve essere ripartita "pro quota" tra coloro che ne hanno diritto.

### **2 DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE di cui all'art. 13, comma 3 del TUIR**

**2.1 La detrazione spetta per i redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lettera a) del TUIR purché il reddito complessivo annuo non superi € 50.000,00.** In assenza di una specifica richiesta da parte del sostituito, questo Ente applicherà la suddetta detrazione sulla base del reddito forense erogato, così come specificato nella circolare 15/E del 05.03.2008 della Agenzia delle Entrate.

L'ammontare delle detrazioni d'imposta è determinato sulla base del reddito complessivo del contribuente, al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Il sostituito potrà, facoltativamente in via presuntiva, per l'anno in corso, comunicare altri redditi da lui percepiti affinché il sostituito d'imposta adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva. In mancanza di tale informazione, la Cassa Forense determina l'importo delle stesse sul reddito di pensione erogato nel corso dell'anno ovvero sulla base del reddito derivante dal cumulo delle pensioni comunicate dal Casellario Centrale dei Pensionati gestito dall'INPS.

### **AVVERTENZA PER I SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA**

Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

La Cassa Forense utilizzerà i dati forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. L'interessato/a potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (Art. 10 Legge 675/96 e successive modifiche).